SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1995, n. 332.

Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 141-*bis*. - (*Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione*). - *1*. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della peri-

zia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».

Art. 3.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*a)* quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;».

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*c)* quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni».

Art. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-*bis*. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena».

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

2. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere».

3. All'articolo 299 del codice di procedura penale, nel comma 4-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Se la richiesta di

revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3».

Art. 6.

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo la parola: «continuazione» sono aggiunte le seguenti: «, della recidiva» ed è soppressa la parola: «aggravanti».

2. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale l'ultimo periodo è abrogato.

Art. 7.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 280. - *(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive)*. - *1.* Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1.* Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate».

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 291 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2.* L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non

possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice».

2. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-*ter*. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonchè all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie».

Art. 10.

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 293 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa».

Art. 11.

1. All'articolo 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale»;

b) al comma 1, dopo le parole: «custodia cautelare» sono aggiunte le altre: «in carcere» ed il secondo periodo è abrogato;

c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

1-*ter*. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare»;

d) nel comma 3, le parole: «con riferimento alla custodia cautelare» sono soppresse;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice».

Art. 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma».

2. Al comma 4 dell'articolo 297 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 304, comma 2,» sono soppresse.

Art. 13.

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 299 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-*ter*. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi

rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta».

2. Al comma 6 dell'articolo 503 del codice di procedura penale, dopo le parole: «a norma degli articoli 294,» sono inserite le seguenti: «299, comma 3-*ter*,».

Art. 14.

1. All'articolo 301 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera *d)*, quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera *a)*, non può avere durata superiore a trenta giorni.

2-ter. La proroga della medesima misura e disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato».

Art. 15.

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 304. - *(Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare).* - *1.* I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera *a)*, sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la

pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera *b*)».

2. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: «la sospensione del procedimento penale» sono inserite le seguenti: «o dei termini di custodia cautelare».

Art. 16.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*3*-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3».

2. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*4.* La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583».

3. Il comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*5.* Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini».

4. Il comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*8.* Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia».

5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*10.* Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia».

Art. 17.

1. Il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2.* Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti».

Art. 18.

1. Il comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«*3.* Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può

disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile».

2. Dopo l'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 110-*bis*. - *(Richiesta di comunicazione delle iscrizioni)*. - *1*. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-*bis* del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione"».

Art. 19.

1. Al comma 1 dell'articolo 369 del codice di procedura penale, le parole: «Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia» sono sostituite dalle seguenti: «Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia».

Art. 20.

1. Al comma 5 dell'articolo 386 del codice di procedura penale le parole da: «se infermo» a: «cura» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284».

Art. 21.

1. Nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza».

2. Nell'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, nell'articolo 112 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nell'articolo 7, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quale aggiunto dall'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, oltre che

nell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, nell'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e nell'articolo 89, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: «275, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «407, comma 2, lettera *a)*, numeri da *1)* a *6)*».

Art. 22.

1. All'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2*-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione».

Art. 23.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«*1*-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.

1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-*bis*.

1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti».

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 102 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 102-*bis*. - *(Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione).* - *1.* Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione».

Art. 25.

1. All'articolo 371-*bis* del codice penale, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».

2. All'articolo 371-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere».

Art. 26.

1. All'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle».

Art. 27.

1. Dopo l'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 97-*bis*. - (*Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari*). - *1*. Con il provvedimento che sostituisce la misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, il giudice, se ritiene di non dover disporre l'accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto individuato a norma dell'articolo 284 del codice fissando i tempi e le modalità per il raggiungimento. Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte».

Art. 28

1. La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-*bis* del codice penale, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale.

2. Per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 15 della presente legge, si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 104 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 104 *(Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare).* — 1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.

2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.

3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a *cinque* giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.

4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice.».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 274 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 274 *(Esigenze cautelari).* — 1. Le misure cautelari sono disposte:

a) *quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;*

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) *quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.».*

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 275 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, è riportato alla nota successiva.

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 275 del codice di procedura penale, come modificato dal precedente art. 4 e dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 275 *(Criteri di scelta delle misure).* — 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. *Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.*

3. *La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 416-*bis *del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis *ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.*

4. *Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.».*

— Il testo vigente dell'art. 299 del codice di procedura penale, così come modificato dal presente articolo e dal successivo art. 13, è il seguente:

«Art. 299 *(Revoca e sostituzione delle misure).* — 1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.

3-*bis*. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.

3-ter. *Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.*

4. Fermo quanto previsto dall'art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose.

4-*bis*. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste.

4-*ter*. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. *Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito*

ai sensi dell'art. 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 278 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 278 *(Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure).* — 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, *della recidiva* e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale.».

Nota all'art. 8:

— Il testo vigente dell'art. 291 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 291 (Procedimento applicativo). — 1. *Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.*

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 27.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 292 del codice di procedura penale, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 292 *(Ordinanza del giudice).* — 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.

2. *L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:*

a) *le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;*

b) *la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;*

c) *l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;*

c-bis) *l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;*

d) *la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera* a) *del comma 1 dell'art. 274;*

e) *la data e la sottoscrizione del giudice.*

2-*bis*. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.

2-*ter*. *L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonché all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitore.*

3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.».

Nota all'art. 10:

— Il testo vigente dell'art. 293 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 293 *(Adempimenti esecutivi).* — 1. Salvo quanto previsto dell'art. 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'art. 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse *insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa.* Avviso del deposito è notificato al difensore.

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.».

Nota all'art. 11:

— Si trascrive il testo dell'art. 294 del codice di procedura penale, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 294 *(Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale).* — 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare *in carcere* immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

1-bis. *Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.*

1-ter. *L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.*

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. *L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.».*

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 297 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 297 *(Computo dei termini di durata delle misure).* — 1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo.

2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'art. 293.

3. *Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere* b) *e* c), *limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma.*

4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'art. 303, comma 4.

5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza.».

Note all'art. 13:

— Per il testo vigente dell'art. 299 del codice di procedura penale si veda in nota all'art. 5.

— Il testo vigente dell'art. 503 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 503 *(Esame delle parti private).* — 1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.

2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto.

4. Si applica la disposizione dell'art. 500, comma 3.

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, *299, comma 3*-ter, 391 e 422.».

Nota all'art. 14:

— Si trascrive il testo dell'art. 301 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 301 *(Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie).* — 1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettera *a)* perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'art. 292, comma 2, lettera *d)*, non ne è ordinata la rinnovazione.

2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308.

2-bis. *Salvo il disposto dell'art. 292, comma 2, lettera* d), *quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lettera* a), *numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'art. 274, comma 1, lettera* a), *non può avere durata superiore a trenta giorni.*

2-ter. *La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato.».*

Nota all'art. 15:

— Il testo vigente dell'art. 159 del codice penale, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 159 *(Sospensione del corso della prescrizione).* — Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale *o dei termini di custodia cautelare* è imposta da una particolare disposizione di legge.

La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.».

Note all'art. 16:

— Si trascrive il testo dell'art. 309 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 309 *(Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva).* — 1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'art. 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.

3-bis. *Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'art. 104, comma 3.*

4. *La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.*

5. *Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.*

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

8. *Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.*

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

10. *Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.*».

Nota all'art. 17:

— Il testo vigente dell'art. 310 del codice civile di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 310 *(Appello)*. — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.

2. *Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4, e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.*

3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.».

Nota all'art. 18:

— Il testo vigente dell'art. 335 del codice di procedura penale, come notificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 335 *(Registro delle notizie di reato)*. — 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. *Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.*

3-bis. *Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle istruzioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.*».

Nota all'art. 19:

— Si trascrive il testo dell'art. 369 del codice di procedura penale, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 369 *(Informazione di garanzia)*. — 1. *Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia* per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'art. 151.».

Nota all'art. 20:

— Il testo vigente dell'art. 386 del codice di procedura penale come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 386 *(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)*. — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventulmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'art. 97.

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, *in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'art. 284* ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.».

Note all'art. 21:

— Il testo vigente dell'art. 407 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 407 *(Termini di durata massima delle indagini preliminari)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) *i delitti appresso indicati:*

1) *delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis *e 422 del codice penale;*

2) *delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;*

3) *delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis *del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;*

4) *delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;*

5) *delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;*

6) *delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;*

7) *delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;*

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.

3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».

— Si trascrive il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 347 *(Obbligo di riferire la notizia del reato)*. — 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-*bis*. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. *407, comma 2, lettera* a), *numeri da 1) a 6)* e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.».

— Il testo vigente dell'art. 112 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 112 *(Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità)*. — 1. La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine prevista dall'art. 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. *407, comma 2, lettera* a), *numeri da 1) a 6)*, la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale. La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.».

— Si trascrive il testo dell'art. 7 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), quale aggiunto dall'art. 8 del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 7 *(Espulsione dal territorio dello Stato)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'art. 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale o comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988; n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.

8. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera.

10. In ogni caso non è consentita l'espulsione ne il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.

12. Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni.

12-*bis*. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'art. *407, comma 2, lettera* a), *numeri da 1) a 6)* del codice di procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie. Le disposizioni previste nel presente comma non si applicano nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o in espiazione di pena detentiva per il delitto previsto dal comma 12-*sexies*.

12-*ter*. L'espulsione è disposta, su richiesta dello straniero o del suo difensore, dal giudice che procede se si tratta di imputato e dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato. Il giudice, acquisite le

informazioni degli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza. L'espulsione è eseguita dalla polizia giudiziaria con accompagnamento immediato alla frontiera. Avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'art. 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale.

12-*quater*. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione.

12-*quinquies*. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 12-*bis* è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

12-*sexies*. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui al comma 12-*bis* è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e può procedersi al suo arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 del codice di procedura penale.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 *(Circostanze aggravanti)*. - 1. - 3. *(Omissis)*.

4. Per i delitti di cui all'art. *407, comma 2, lettera* a), *numeri da 1) a 6)* del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».

— Si riporta il testo dell'art. 25-*quater* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256 e dalla presente legge:

«Art. 25-*quater (Soggiorno cautelare)*. — 1. Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della Direzione investigativa antimafia ovvero dei servizi centrali e interprovinciali previsti dall'art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, può disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'art. *407, comma 2, lettera* a), *numeri da 1) a 6)*, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'art. 416-*bis* del codice penale od al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo art. 416-*bis*.

2. La misura di cui al comma 1 non può avere durata superiore ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura è revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed è indicata la località ove la misura stessa deve essere eseguita.

4. L'allontanamento abusivo dalla località di soggiorno cautelare è punito con la reclusione da uno a tre anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La richiesta può essere presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilità, annulla o conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima. La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto.».

— Si trascrive il testo dell'art. 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dalla presente legge:

«Art. 89 *(Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici)*. — 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato: all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi al programma terapeutico.

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. *407, comma 2, lettera* a), *numeri da 1) a 6)*, del codice di procedura penale.

5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 96, comma 6.».

Nota all'art. 22

— Il testo vigente dell'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 38 *(Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova)*. — 1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'art. 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.

2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta su incarico del difensore da investigatori autorizzati.

2-bis. *Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.*

2-ter. *La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione.*».

Nota all'art. 23:

— Si trascrive il testo dell'art. 94 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 94 *(Ingresso in istituti penitenziari).* — 1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere né ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.

1-bis. *Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'art. 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.*

1-ter. *L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-*bis.

1-quater. *Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti.*

2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari di avere commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, ivi deve essere trattenuto a norma dell'art. 349 del codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata notizia alla autorità giudiziaria competente.

3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione.».

Nota all'art. 25:

— Il testo vigente dell'art. 371-*bis* del codice penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 371-*bis (False informazioni al pubblico ministero).* — Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione *fino a quattro anni.*

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.».

Nota all'art. 26:

— Si riporta il testo dell'art. 381 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 381 *(Arresto facoltativo in flagranza).* — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall' art. 336 comma 2 del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;

g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635 comma 2 del codice penale;

i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficio o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-*bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».*

Nota all'art. 28:

— Il testo dell'art. 405 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 405 *(Inizio dell'azione penale. Forme e termini).* — 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a).*

3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati [Proposte di legge presentate dai deputati SIMEONE ed altri il 23 giugno 1994 (n. 759); FINOCCHIARO ed altri il 20 luglio 1994 (n. 988); SARACENI ed altri il 22 luglio 1994 (n. 1005); GRIMALDI ed altri il 22 luglio 1994 (n. 1007); disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro di grazia e giustizia (BIONDI) il 26 luglio 1994 (n. 1033) e proposta di legge presentata dal deputato MILIO l'8 settembre 1994 (n. 1203)]:

Assegnati alla II commissione (Giustizia), in sede referente, con parere della commissione I.

Esaminati dalla II commissione, in sede referente, il 1°, 2 agosto, 18 e 26 ottobre 1994.

Assegnati nuovamente alla II commissione, in sede redigente, il 9 novembre 1994.

Esaminati dalla II commissione, in sede redigente, il 10, 15, 29, 30 novembre, 1, 6, 7, 13, 14 e 20 dicembre 1994.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 14 febbraio 1995.

Esaminati in aula il 16 dicembre 1994 e approvati in un testo unificato il 14 febbraio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1386):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 marzo 1995, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 29, 30 marzo, 5, 6, 26, 27 aprile, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 30 e 31 maggio 1995.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 1° giugno 1995.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 14, 15 giugno 1995 e approvato il 20 giugno 1995 con modificazioni.

Camera dei deputati (atto n. 759 - 988 - 1005 - 1007 - 1033 - 1203/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 giugno 1995, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 27 giugno, 13 e 14 luglio 1995.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede redigente, il 19 luglio 1995.

Esaminato dalla II commissione, in sede redigente, il 19 luglio 1995.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 20 luglio 1995 (atto n. 759 - 988 - 1005 - 1007 - 1033 - 1203/*B* redigente - relatore on. DELLA VALLE).

Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 1995 con modificazioni.

Senato della Repubblica (atto n. 1386/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 luglio 1995, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 26 e 27 luglio 1995.

Relazione scritta annunciata il 2 agosto 1995 (atto n. 1386/*C* - relatore sen. PALUMBO).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1995.

95G0370

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 1995.

Criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane.

IL SOTTOSEGRETARIO
DELEGATO PER LE AREE URBANE
E METROPOLITANE E PER ROMA CAPITALE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, recante «interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane»;

Visto l'art. 3, comma 1, della predetta legge che prevede l'ammissione a contributo degli interventi in conto capitale a favore dei comuni che realizzino, completino, amplino o ristrutturino itinerari ciclabili o ciclopedonali mirati al decongestionamento del traffico veicolare a motore nei centri storici, anche mediante interscambio con sistemi di trasporto collettivo;

Visto il decreto 6 luglio 1992 con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'ammissione a contributo statale e la determinazione della relativa misura a favore di itinerari ciclabili, realizzati in attuazione all'art. 3, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208;

Visto il decreto 25 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84/1993), con il quale, nell'ambito delle complessive risorse di lire 50 miliardi preordinate per lo scopo dall'art. 1, comma 2, della legge n. 208/1991, è stato fissato il limite di spesa per ciascuna regione;

Visto l'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, con il quale si è disposto il trasferimento alle regioni delle competenze e delle risorse, stanziate a decorrere dal 1° gennaio 1994, in materia di piste ciclabili;

Considerata la direttiva adottata dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 30 marzo 1994 con la quale ai sensi del già richiamato art. 12 della legge n. 537/1993, vengono posti a carico dello stanziamento di lire 20 miliardi di cui al capitolo 7878/Tesoro - gestione residui 1992, gli itinerari ciclabili adottati dai comuni ed approvati dalla regione competente entro il 31 dicembre 1993, come da allegato *A;*

Considerata l'opportunità di disciplinare le procedure per la erogazione dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 1991, n. 208, secondo le modalità previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 6 luglio 1992, n. 467;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1995 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Nicola Scalzini vengono delegate le funzioni in materia di aree urbane e metropolitane, Roma capitale, nonché la promozione per le più opportune iniziative per il Giubileo del 2000;

Visto il parere espresso dal Ministro del tesoro con nota 14 dicembre 1994, n. 211711;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari

1. Beneficiari dei contributi di cui al «fondo per il finanziamento degli interventi relativi ad itinerari ciclabili o ciclopedonali» ai sensi della direttiva adottata dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 30 marzo 1994, sono i comuni quali soggetti attuatori del programma regionale, così come quantificato in allegato *A* che ha formato oggetto di istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane.

Art. 2.

Requisiti

1. Quale requisito indispensabile per l'accesso ai benefici di legge, i comuni interessati dovranno inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, entro sessanta giorni dalla data di approvazione da parte degli organi competenti, il progetto esecutivo consistente nel: capitolato speciale di appalto, elaborati grafici di progetto, relazioni descrittive, computo metrico estimativo, programma realizzativo.

2. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere corredata da un «piano finanziario», ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, e successive integrazioni e modificazioni.

3. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 dovrà essere in originale o in copia conforme debitamente autenticata.

Art. 3.

Erogazione

1. La documentazione relativa alla certificazione dello stato di avanzamento lavori, ai fini della concessione del contributo di cui alla legge n. 208/1991, dovrà essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree ubane.

2. A garanzia della esatta e funzionale progettazione ed esecuzione dell'opera, prima dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante presterà cauzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, mediante idonea garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria fornita da primario istituto o compagnia di assicurazione. La cauzione, pari al 10% del totale contributi *ex lege* n. 208/1991, sarà svincolata all'emanazione del certificato di collaudo finale.

3. Il Ministro del tesoro, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, erogherà il contributo, determinato ai sensi del comma successivo, che sarà versato al comune beneficiario, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni (Tesoreria unica) presso la sezione di tesoreria competente per territorio.

4. I contributi verranno erogati sugli stati avanzamento lavori (SAL) in misura percentuale pari al rapporto tra il costo complessivo dell'opera ed il costo ammesso a contributo, ai sensi degli articoli 3 e 4, del decreto ministeriale 6 luglio 1992, n. 467, previa liquidazione, ai sensi del comma precedente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane.

5. Ogni variante alla progettazione esecutiva dovrà essere preventivamente approvata dal comune nel rispetto della normativa vigente.

6. L'erogazione del contributo avrà termine con l'invio da parte del comune beneficiario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, dell'ultimo S.A.L. unitamente al certificato di regolare esecuzione dei lavori ovvero atto di collaudo.

7. La documentazione prevista ai commi 4 e 6, del presente articolo deve essere certificata dal direttore dei lavori, vistata dal capo del'ufficio tecnico dell'ente, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1/1978, ovvero da dirigente avente analoga funzione.

Roma, 28 marzo 1995

Il Sottosegretario: SCALZINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 272

ALLEGATO *A*

REGIONI		Impegno anno 1992 (× 1000)
Basilicata	L.	1.510.000
Emilia-Romagna	»	2.381.716
Friuli-Venezia Giulia	»	1.135.000
Lombardia	»	5.470.456
Molise	»	335.000
Piemonte	»	3.340.000
Puglia	»	2.117.828
Toscana	»	2.905.000
Umbria	»	805.000
Totale . . .	L.	20.000.000

95A4658

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 29 settembre 1994.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1938, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994, relativo alla nuova tabella XXXI dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;

Sentito l'ordine dei dottori agronomi e forestali;

Riconosciuta l'opportunità di procedere all'integrazione dell'art. 3 della tabella XXXI allegata al predetto decreto ministeriale 10 dicembre 1993;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 3 della tabella XXXI allegata al decreto ministeriale 10 dicembre 1993 di cui alle premesse, laddove recita: «... L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla tesi di laurea» viene aggiunta la seguente dizione: «ed al tirocinio pratico-applicativo».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 169

95A4661

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 maggio 1995

Definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che all'art. 1-*bis* prevede la promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi;

Viste, in particolare, le disposizioni del citato art. 1-*bis*, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, le quali stabiliscono, tra l'altro, che le agevolazioni da esso previste sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 (legge che ha dichiarato validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dei precedenti decreti-legge relativi alla materia, facendone salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti), il quale dispone che il presidente del Comitato di sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile — costituito ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 — è autorizzato a costituire entro il 31 agosto 1994 una società per azioni denominata Società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, finalizzati alla creazione di nuove imprese giovanili;

Visto che il suddetto art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, prevede altresì che la Società per l'imprenditorialità giovanile subentra nelle funzioni già esercitate dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e dalla Cassa depositi e prestiti e nei relativi rapporti giuridici a decorrere dal sessantesimo giorno dalla sua costituzione;

Considerato che la suddetta società per l'imprenditorialità giovanile è stata costituita il 26 luglio 1994 a rogito notaio dott. Angelo Falcone numero di repertorio 10479;

Viste le note del Ministro del tesoro n. 2684 del 12 aprile 1995 e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 54026/G/44 del 24 marzo 1995, con le quali è stata espressa la prevista intesa;

Definisce

i seguenti criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1-*bis* della legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al decreto del 24 novembre 1994, n. 695, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1994, con le conseguenti modifiche:

a) soggetti beneficiari: l'ambito territoriale è rappresentato dalle aree di cui all'obiettivo 1, così come definito dal regolamento comunitario 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni assunte in sede comunitaria;

b) progetti finanziabili: sono finanziabili — secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE — i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo e della manutenzione di opere civili e industriali nelle aree di cui all'obiettivo 1. Sono esclusi i progetti che prevedono attività di fruizione di beni pubblici statali o investimenti superiori a un miliardo di lire.

L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni;

c) contributo per le spese di gestione: il contributo per le spese di gestione è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi quattro anni di attività.

Per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 70% per i primi 300 milioni di lire spese.

Per il secondo anno di attività la misura di contributo è pari al 50% per i primi 600 milioni di lire spese.

Per il terzo anno e quarto anno di attività la misura del contributo concesso è pari al 50% per i primi 400 milioni di lire spese;

d) domanda di ammissione alle agevolazioni: alla domanda — da redigere secondo lo schema in allegato 1 — oltre ai documenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f), g)* di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 695, va allegata, per ciò che concerne i progetti relativi al settore della fruizione di beni culturali, la documentazione attestante, ove necessario, l'autorizzazione del soggetto proprietario e di quello preposto alla tutela della specifica categoria di bene, ai sensi della legge n. 1089/1939;

e) provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni: i beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno cinque anni, come previsto nell'apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell'allegato 2.

2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, che prevedono che i mutui a tasso agevolato siano assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

3. Alle erogazioni relative ai benefici di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 24 novembre 1994, n. 695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1994, n. 297, e di cui all'art. 1, lettera *c)*, del presente decreto provvede la Società per l'imprenditorialità giovanile, mediante prelevamenti dall'apposito conto corrente infruttifero, intestato alla Società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti, cui affluiscono le risorse destinate alle finalità di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, comprensive dei rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati.

4. Semestralmente la Società per l'imprenditorialità giovanile fornisce ai Ministri del bilancio e del lavoro e previdenza sociale una relazione sulla distribuzione dei fondi, sull'utilizzazione da parte dei beneficiari e sui risultati generali delle iniziative agevolate.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: MASERA

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 137

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
di ammissione alle agevolazioni
(in carta semplice)

Alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. - Via Pietro Mascagni n. 160 - 00199 ROMA

La sottoscritta società ....

chiede

di essere ammessa alle agevolazioni di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 1-*bis*, allo scopo di realizzare una iniziativa.................. con un investimento previsto in lire .... ed una previsione di .... addetti.

A tal fine allega, in duplice copia, la documentazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale n. .... del ....

La sottoscritta società richiede inoltre l'assistenza tecnica nella fase di avvio..............................

Data, ...

Il rappresentante legale

ALLEGATO 2

SCHEMA CONTRATTO

(Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 24 novembre 1994, n. 695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1994).

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, che all'art. 1, comma 2, prevede la costituzione della Società per l'imprenditorialità giovanile;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 24 novembre 1994, n. 695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1994, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del succitato decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica n. .... del .... adottato ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la domanda di ammissione alle agevolazioni n. .... presentata in data .... dalla società.. con sede in.................................... provincia di .... per la realizzazione di un'attività di...;

Visto che la predetta domanda è stata ammessa alle agevolazioni con deliberazione del consiglio di amministrazione della Società per l'imprenditorialità giovanile del...;

ciò premesso, che fa parte integrante del presente contratto;

il giorno .... del mese........................... dell'anno ...., le parti:

Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., di seguito denominata S.p.a., con sede legale in Roma, via Po n. 19, codice fiscale n. 04742721006, rappresentata dal dott. Carlo Borgomeo, nato a Napoli il 31 agosto 1947 nella sua qualità di presidente;

...., di seguito denominata Società, con sede legale in ...., codice fiscale n. ...., iscritta alla cancelleria del tribunale di................ n. ...... rag. soc., rappresentata da ...., nato a ...., il .... nella qualità di...

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Condizioni generali

Le agevolazioni oggetto del presente contratto sono regolate, oltre che dal contratto medesimo, ivi comprese le relative premesse, anche dai patti e dalle condizioni risultanti dal capitolato che, firmato dalle parti contraenti, si allega al presente atto (allegato *A*) per farne parte integrante e sostanziale e che le parti stesse dichiarano di ben conoscere ed approvare nella sua interezza.

Art. 2.

Obblighi della S.p.a.

La S.p.a. si obbliga ad erogare alla Società le agevolazioni finanziarie ed i benefici reali così come specificati nella deliberazione di ammissione.

Art. 3.

Obblighi della Società

La Società si obbliga alla completa realizzazione del progetto approvato entro i termini previsti nella deliberazione di ammissione.

La Società si obbliga ad osservare i vincoli relativi all'attività d'impresa, alla destinazione d'uso dei beni agevolati, alla compagine sociale previsti nel decreto di attuazione.

La Società si obbliga a garantire il mutuo, per l'importo di cui al capitolato, con iscrizione di privilegio speciale ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1995, n. 95, c/o costituzione delle garanzie previste dal codice civile, sui beni agevolati.

La Società si obbliga a provvedere ad idonee coperture assicurative dei beni agevolati con polizze vincolate a favore della S.p.a.

La Società si obbliga a restituire il capitale mutuato con modalità e tempi stabiliti dal decreto di attuazione e dal capitolato.

La Società si obbliga a comunicare alla S.p.a., entro quindici giorni dalla relativa deliberazione, le modificazioni dei propri organi amministrativi e della composizione degli stessi, nonché della legale rappresentanza della società medesima. Si obbliga, inoltre, a comunicare qualunque variazione nella compagine sociale.

Art. 4.

Restituzione somme

In tutti i casi di decadenza e di revoca delle agevolazioni concesse, la Società si obbliga a restituire le somme erogate in conto investimento con i relativi interessi.

Art. 5.

Atti aggiuntivi

Le parti si obbligano a stipulare atti aggiuntivi al presente contratto qualora al progetto approvato si apportino modifiche con successive deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società per l'imprenditorialità giovanile.

Art. 6.

Durata

Il presente contratto si intende valido tra le parti fino all'estinzione del mutuo agevolato.

Art. 7.

Foro competente

Per ogni controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del contratto e del capitolato, o comunque connessa o dipendente, sarà competente il foro di Roma.

95A4664

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente, in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Genova ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Genova in data 22 giugno 1995 dalle ore 8 alle ore 9 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova in data 22 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A4659

DECRETO 31 luglio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro atti pubblici di Roma in data 16 giugno 1995 (dalle ore 11 alle ore 14) per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

ufficio del registro bollo e successioni di Messina nei giorni 23 e 24 giugno 1995 per disinfestazione dei locali;

direzione regionale delle entrate per il Lazio - Servizio per gli affari amministrativi, in data 28 giugno 1995 per disinfestazione dei locali;

commissione tributaria di secondo grado di Palermo nei giorni 28 e 29 giugno 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio I.V.A. di Palermo nei giorni 7 e 8 luglio 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio imposte dirette di Misilmeri in data 15 luglio 1995 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Lazio:

ufficio del registro atti pubblici di Roma in data 16 giugno 1995;

direzione regionale delle entrate - Servizio per gli affari amministrativi, in data 28 giugno 1995.

Regione Sicilia:

ufficio del registro bollo e successioni di Messina nei giorni 23 e 24 giugno 1995;

commissione tributaria di secondo grado di Palermo nei giorni 28 e 29 giugno 1995;

ufficio I.V.A. di Palermo nei giorni 7 e 8 luglio 1995;

ufficio imposte dirette di Misilmeri in data 15 luglio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A4660

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 14 luglio 1995.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto in interventi di acquedotti non di competenza statale a favore della regione Lazio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1989 e 15 aprile 1992, con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lazio, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i lavori di «Rinnovo dell'acquedotto dell'Acquarella» del comune di Montalto di Castro per un importo complessivo di lire L. 1.980.000.000;

Vista la deliberazione n. 418774300 del 18 ottobre 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 1.782.000.000 al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la nota n. 22724 del 20 febbraio 1995 con la quale la regione Lazio ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto verificatesi nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto citato;

Vista la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di L. 1.980.000.000, redatta per conto del comune di Montalto di Castro dall'ing. Francesco Treta, che riguarda l'esecuzione di alcune modifiche di tracciato di rete e la realizzazione di opere idrauliche (opera di captazione, cunicolo di collegamento) non previste nel progetto originario;

Visto che con la citata perizia di variante e suppletiva si propone di utilizzare le economie di appalto ammontanti a L. 549.062.294 per l'esecuzione di maggiori lavori;

Vista la delibera del comune di Montalto di Castro n. 470 del 10 luglio 1992, con la quale lo stesso comune ha approvato la surrichiamata perizia ed il relativo quadro economico;

Vista la delibera 13 agosto 1993, n. 7667, della giunta della regione Lazio, con la quale viene approvata la anzidetta perizia di variante e suppletiva ed il relativo quadro economico;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lazio è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto dei lavori di «Rinnovo dell'acquedotto dell'Acquarella» del comune di Montalto di Castro per un importo complessivo di L. 1.980.000.000 finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 14 luglio 1995

Il Ministro: BARATTA

95A4666

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 luglio 1995.

Individuazione delle circoscrizioni della regione Liguria che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale media nazionale per l'anno 1995 degli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento rispetto alla popolazione residente in età da lavoro è stata individuata dalla Direzione generale per l'Osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 13,73%;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego della Liguria che con delibera del 16 marzo 1995 ha individuato per l'anno 1995, le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale, ai fini dell'attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, a decorrere dal 1° gennaio 1995 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese operanti nel territorio delle sezioni circoscrizionali per l'impiego di Sarzana (La Spezia), la quota dei contributi previdenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, sulla base della delibera adottata in data 16 marzo 1995 dalla C.R.I. della Liguria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4662

DECRETO 18 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Programma frutta 1 - Soc. coop. a r.l.», in Marina di Ginosa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 26 aprile 1995 con la quale il tribunale di Taranto ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Programma frutta 1 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Marina di Ginosa (Taranto), già Taranto;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Programma frutta 1 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Marina di Ginosa (Taranto), già Taranto, costituita per rogito notaio dott. Rosario Pirro in data 3 dicembre 1987, rep. n. 21542, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Gigante Cosimo Roberto nato a Bari il 13 maggio 1962, con studio in Taranto, via Duca degli Abruzzi, 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4665

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 luglio 1995.

Autorizzazione all'ospedale di circolo di Busto Arsizio al trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda unità socio sanitaria locale n. 3 di Busto Arsizio in data 21 dicembre 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale di circolo di Busto Arsizio;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 17 maggio 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 14 giugno 1995;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di circolo di Busto Arsizio è autorizzato al trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite presso il gruppo operatorio del padiglione chirurgico dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Costantini Brancadoro prof. Alessandro, primario dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio;

Novali dott. Claudio, aiuto dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio;

Locati dott. Piermarco, aiuto dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio;

Tori dott. Antonio, aiuto dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio;

Lanza dott. Gaetano, assistente dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio;

Morlacchi dott. Ernesto, assistente dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio;

Piazzalunga dott. Giorgio, assistente dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di segmenti vascolari.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda unità socio sanitaria locale n. 3 di Busto Arsizio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A4663

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 24 luglio 1995.

Modificazione della composizione della commissione dell'Umbria per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Delibera n. 9360).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa commissione, in esecuzione della norma appena citata, ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Visto l'art. 5, comma 5, del citato regolamento n. 5388/1991;

Vista la nota in data 5 luglio 1995, con la quale la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Perugia ha comunicato di aver nominato segretario della commissione dell'Umbria per l'albo dei promotori di servizi finanziari, ai sensi del citato art. 5, comma 5, del regolamento n. 5388/1991, la sig.ra Maria Pia Ottaviani, in sostituzione del dott. Bruno Biagini;

Ritenuto necessario, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

La sig.ra Maria Pia Ottaviani, nominata segretario della commissione dell'Umbria per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è designata in sostituzione del dott. Bruno Biagini.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 24 luglio 1995

Il presidente: BERLANDA

95A4637

DELIBERAZIONE 24 luglio 1995.

Modificazione della composizione della commissione della Calabria per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Delibera n. 9361).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa commissione, in esecuzione della norma appena citata, ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Visto l'art. 5, comma 5, del citato regolamento, n. 5388/1991;

Vista la nota in data 26 giugno 1995, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro ha comunicato di aver nominato segretario della commissione della Calabria per l'albo dei promotori di servizi finanziari, ai sensi del citato art. 5, comma 5, del regolamento n. 5388/1991, il dott. Leonardo Chiarella, in sostituzione della dott.ssa Stefania Celestino;

Ritenuto necessario, in relazione a quanto premesso, modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

Il dott. Leonardo Chiarella, nominato segretario della commissione della Calabria per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è designato in sostituzione della dott.ssa Stefania Celestino.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 24 luglio 1995

Il presidente: BERLANDA

95A4636

DELIBERAZIONE 24 luglio 1995.

Modificazione della composizione della commissione della Sicilia per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Delibera n. 9362).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa commissione, in esecuzione della norma appena citata, ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Visto l'art. 5, comma 5, del citato regolamento n. 5388/1991;

Vista la nota in data 21 giugno 1995, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ha comunicato di aver nominato segretario della commissione della Sicilia per l'albo dei promotori di servizi finanziari, ai sensi del citato art. 5, comma 5, del regolamento n. 5388/1991, la dott.ssa Maria Gerbino, in sostituzione del dott. Nicola Lo Verde, trasferito ad altro incarico;

Ritenuto necessario, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

La dott.ssa Maria Gerbino, nominata segretario della commissione della Sicilia per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è designata in sostituzione del dott. Nicola Lo Verde.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 24 luglio 1995

Il presidente: BERLANDA

95A4635

DELIBERAZIONE 24 luglio 1995.

Modificazione della composizione della commissione dell'Emilia-Romagna per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Delibera n. 9363).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con delibera n. 5388 del 2 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa commissione, in esecuzione della norma appena citata, ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Visto l'art. 3, comma 4, del citato regolamento n. 5388/1991;

Vista la nota in data 20 giugno 1995, con la quale l'Anasf ha indicato il dott. Donato Pasquini quale membro supplente di propria nomina della commissione dell'Emilia-Romagna per l'albo dei promotori di servizi finanziari, in sostituzione del dott. Francesco Cioja;

Visto che tale sostituzione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni del dott. Cioja;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

Il dott. Donato Pasquini, nominato dall'Anasf membro supplente della commissione dell'Emilia-Romagna per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è designato in sostituzione del dott. Francesco Cioja.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 24 luglio 1995

Il presidente: BERLANDA

95A4634

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 27 luglio 1995, n. 17/95.

Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche: aspettative sindacali non retribuite.

A tutti i Ministeri Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'A.N.I.A. C.A.P.)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'UNIONCAMERE

All'A.N.I.A.C.A.P.

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - UNIONCAMERE - E.N.E.A. - A.N.A.V. - R.A.I. - I.C.E. - C.O.N.I. - Ente Eur - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche)

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.)

All'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (A.I.P.A.)

Alla commissione di garanzia per la attuazione della legge sullo sciopero

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo
Dipartimento degli affari generali e del personale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Ai Ministri senza portafoglio

Alle confederazioni e organizzazioni sindacali

e per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

OGGETTO:

Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche: aspettative sindacali non retribuite.

Accordo, sottoscritto l'8 aprile 1994, riguardante la «Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche», di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, recettivo dell'accordo dell'8 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 80 del 5 aprile 1995).*

Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la «determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria».

Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la «determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria».

Direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995, riguardante «Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 167 del 19 luglio 1995).*

Direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno 1995 riguardante «Regime previdenziale delle aspettative non retribuite per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 163 del 14 luglio 1995).*

A seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, recante la «Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche» (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1995), nelle more della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti attuativi del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 riguardanti la determinazione e la ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali e del monte ore complessivo dei permessi sindacali utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, con le direttive-circolari n. 11/95 del 5 marzo 1995 e n. 15/95 del 6 giugno 1995 sono stati forniti a tutte le pubbliche amministrazioni i necessari chiarimenti e le necessarie indicazioni per la corretta ed uniforme applicazione della nuova disciplina in argomento.

Con la direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995) sono stati forniti i necessari chiarimenti e le necessarie indicazioni per tutti gli aspetti relativi alla applicazione della nuova normativa in materia di distacchi, di aspettative e di permessi sindacali recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei citati decreti attuativi del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995.

Con la direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1995), emanata congiuntamente dai Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, sono state chiarite le problematiche connesse con il regime previdenziale delle aspettative non retribuite per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nella citata direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995, in riferimento alla nuova attivazione della procedura di autorizzazione dei «distacchi sindacali», al fine di evitare che nella fase di prima attuazione della nuova normativa possa verificarsi una limitazione dei diritti e delle conseguenti attività sindacali, è stato precisato che il citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 ha disposto che, esclusivamente per la indicata fase transitoria, operi un meccanismo che consenta la immediata operatività dei distacchi sindacali richiesti dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo in favore di dirigenti sindacali, da comprovare, nella richiesta, con apposita autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e circa il rispetto del contingente numerico assegnato a ciascuna delle predette confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo, fermo restando le verifiche di competenza ed il relativo provvedimento di autorizzazione da adottare dall'amministrazione interessata con la procedura prevista dal comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770; provvedimento che, nel caso di specie e limitatamente ai primi trenta giorni di attuazione della nuova normativa, una volta intervenuto spiega i suoi effetti a far data dalla presentazione della richiesta, come in precedenza specificata, del sindacato avente titolo.

Per le medesime motivazioni di cui sopra, si rende necessario precisare che, nella fase di prima attuazione della nuova normativa in argomento, le stesse indicate esigenze procedurali di carattere transitorio (e cioè nei primi trenta giorni) si pongono anche per quanto attiene alle «aspettative sindacali non retribuite».

Si chiarisce, pertanto, che in tale fase transitoria occorre seguire la stessa procedura semplificata in precedenza illustrata per i «distacchi sindacali» anche per quanto attiene alle «aspettative sindacali non retribuite» (e cioè la immediata operatività delle aspettative sindacali non retribuite richieste dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo in favore di dirigenti sindacali, da comprovare, nella richiesta, con apposita autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi richiesti, fermo restando le verifiche di competenza ed il relativo provvedimento di autorizzazione da adottare dall'amministrazione interessata con la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770; provvedimento che, nel caso di specie e limitatamente ai primi trenta giorni di attuazione della nuova normativa, una volta intervenuto spiega i suoi effetti a far data dalla presentazione della richiesta, come in precedenza specificata, delle confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo).

Per facilitare l'attività delle amministrazioni pubbliche e delle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali si allega un modello da utilizzare per la richiesta delle «aspettative sindacali non retribuite». Per la fase transitoria di prima applicazione di cui si è detto in precedenza il predetto modello è utilizzabile anche per la indicata autocertificazione delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali aventi titolo.

Per gli ulteriori aspetti riguardanti le «aspettative sindacali non retribuite» si rinvia a quanto già rappresentato in proposito con le citate direttive-circolari n. 11/95 del 5 maggio 1995 e n. 15/95 del 6 giugno 1995.

Il Ministro per la funzione pubblica: FRATTINI

ALLEGATO

All'Amministrazione ....
Direzione generale del personale - Ufficio del personale - Via ....
..........., n. .... - Città ....

e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio «Relazioni sindacali» - Corso Vittorio Emanuele n. 116 - 00186 ROMA

Oggetto: Richiesta di aspettativa sindacale non retribuita. Art. 31 della legge 23 maggio 1970, n. 300, e art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.

Come da allegata lettera del sig. .... dipendente di ruolo/a tempo indeterminato dell'amministrazione...... nella sede di ...., con qualifica/livello ...., dirigente sindacale di questa confederazione/organizzazione sindacale, che ricopre la carica di componente dell'organismo direttivo .... si presenta la richiesta di aspettativa sindacale non retribuita ex art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, a far data dal ....

Per quanto attiene agli oneri contributivi resta fermo quanto disposto nella direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno 1995 - emanata congiuntamente dai Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro - avente per oggetto «Regime previdenziale delle aspettative non retribuite per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1995).

Firma del responsabile, e timbro, della struttura della confederazione/ organizzazione sindacale che presenta la richiesta

....

95A4667

CIRCOLARE 2 agosto 1995, n. 18/95.

Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

A tutti i Ministeri Gabinetto Direzione generale affari generali e personale

Al Consiglio di Stato Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli Istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'A.N.I.A.C.A.P.)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'UNIONCAMERE

All'A.N.I.A.C.A.P.

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - UNIONCAMERE - E.N.E.A. - A.N.A.V. - R.A.I. - I.C.E. - C.O.N.I. - Ente Eur - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche)

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.)

Alla Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (A.I.P.A.)

Alla commissione di garanzia per la attuazione della legge sullo sciopero

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale Ufficio del coordinamento amministrativo
dipartimento degli affari generali e del personale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Ai Ministri senza portafoglio

Alle confederazioni e organizzazioni sindacali

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

OGGETTO:

Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

Accordo, sottoscritto l'8 aprile 1994, riguardante la «Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche», di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, recettivo dell'accordo dell'8 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 80 del 5 aprile 1995).*

Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la «determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale *n. 179 del 2 agosto 1995).*

Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la «determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale *n. 179 del 2 agosto 1995).*

Direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 riguardante «Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 167 del 19 luglio 1995):*

Direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno 1995 riguardante «Regime previdenziale delle aspettative non retribuite per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 163 del 14 luglio 1995).*

Lettera-circolare n. 17/95 del 27 luglio 1995 riguardante «Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche: aspettative sindacali non retribuite» (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, *unitamente alla presente lettera-circolare n. 18/95 del 2 agosto 1995).*

Il supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1995 ha pubblicato i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 — attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770 — riguardanti la determinazione e la ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali e del monte ore complessivo dei permessi sindacali utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche.

Con la direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995) sono stati forniti a tutte le pubbliche amministrazioni i necessari chiarimenti e le necessarie indicazioni per la corretta ed uniforme applicazione della nuova disciplina in materia di distacchi, di aspettative e di permessi sindacali recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai citati decreti attuativi del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995.

Con la direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1995) — emanata congiuntamente dai Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro — sono state chiarite le problematiche connesse con il regime previdenziale delle aspettative non retribuite per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Con la lettera-circolare n. 17/95 del 27 luglio 1995 sono state fornite ulteriori indicazioni in merito alle aspettative sindacali non retribuite, per la fase di prima attuazione della nuova normativa ed a regime.

Nella concreta operatività della nuova normativa che disciplina le prerogative sindacali in argomento, le amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la puntuale applicazione di detta normativa, sono pregate di attenersi alle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio e del Ministro per la funzione pubblica in precedenza riportati, seguendo le indicazioni fornite con direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995, con la direttiva-circolare n. 15/1995 del 6 giugno 1995 e con la lettera-circolare n. 17/95 del 27 luglio 1995.

Al riguardo, si precisa anche che in base a tali indicazioni saranno prese in esame soltanto le richieste di distacchi sindacali ed aspettative sindacali non retribuite che saranno inviate dalle amministrazioni pubbliche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei citati decreti del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995. Pertanto è necessario che le richieste precedentemente inviate siano riproposte.

Si è ben consapevoli che nella fase di prima attuazione della nuova normativa potranno verificarsi situazioni che — per consentire la piena agibilità delle predette prerogative sindacali e dei connessi rientri derivanti dalla riduzione dei preesistenti contingenti complessivi — necessitano gli occorrenti tempi tecnici.

Per tali motivi nella citata direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 e nella lettera-circolare n. 17/95 del 27 luglio 1995, sono stati già fornite indicazioni per eliminare alcuni inconvenienti che potrebbero intervenire nella prima attivazione della nuova procedura di autorizzazione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali.

Per le stesse finalità, le amministrazioni pubbliche sono altresì pregate di considerare i necessari tempi tecnici che inevitabilmente sono connessi alla prima attuazione dei predetti decreti e dei connessi rientri in precedenza indicati, provvedendo a contenerli nel più ristretto ambito possibile.

Il Ministro per la funzione pubblica: FRATTINI

95A4668

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 agosto 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1572,83
ECU	2093,44
Marco tedesco	1121,85
Franco francese	325,50
Lira sterlina	2521,56
Fiorino olandese	1001,16
Franco belga	54,546
Peseta spagnola	13,171
Corona danese	289,44
Lira irlandese	2584,95
Dracma greca	6,956
Escudo portoghese	10,818
Dollaro canadese	1161,45
Yen giapponese	17,252
Franco svizzero	1356,82
Scellino austriaco	159,52
Corona norvegese	254,57
Corona svedese	222,17
Marco finlandese	374,04
Dollaro australiano	1166,25

95A4695

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figurano nella manifestazione: «Flormart»

Con decreto ministeriale 20 luglio 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Flormart - 36° Salone internazionale del florovivaismo e giardinaggio - Prodotti ed attrezzature» che avrà luogo a Padova dal 15 settembre 1995 al 17 settembre 1995.

95A4669

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Fortuna», in Milano

Con decreto ministeriale 18 luglio 1995 il dott. Zanetti Giorgio è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «La Fortuna», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 novembre 1984 in sostituzione del dott. Guelpa Giuseppe, dimissionario.

95A4670

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Comma 9 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 luglio 1995 il dott. Arturo Pardi, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Comma 9 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 maggio 1977 in sostituzione del sig. Fabrizio Scafati, dimissionario.

95A4671

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa fra piccoli proprietari della riforma fondiaria «Alburnia» Soc. coop.va a r.l., in Altavilla Silentina.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1995 il dott. Fabio Pignataro è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa fra piccoli proprietari della riforma fondiaria «Alburnia» soc. coop.va a r.l., con sede in Altavilla Silentina (Salerno), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 27 luglio 1987 in sostituzione del dott. Vincenzo Petrone, che ha rinunciato all'incarico.

95A4672

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N17X «diritto penale», disciplina «diritto penale commerciale».

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro Ateneo potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

95A4676

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare: A04A «analisi numerica», disciplina: «calcolo numerico».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4677

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la scuola di paleografia e filologia musicale di Cremona è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare: L11B «filologia italiana», alla cui copertura la scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università di Pavia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4675

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il sottoriportato insegnamento su posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di farmacia:

settore scientifico-disciplinare: E07X «farmacologia e farmacognosia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

95A4646

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università della Tuscia di Viterbo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

settore disciplinare: N04X «diritto commerciale»;

settore disciplinare: N03X «diritto agrario».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4674

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Cagliari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

settore scientifico-disciplinare: M10B «psicobiologia e psicologia fisiologica», per la disciplina «psicologia fisiologica - (c.l. psicologia)».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4673

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, recante: «Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1995)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 10, comma 1, quinto rigo, riportato alla pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica, ...», leggasi: «... ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica *di ruolo,* ...».

95A4657

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante: «Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 44, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Con decreto ministeriale 15 giugno 1995 la società "So.Ce.R. *Consulting* Auditing S.r.l."...», si legga: «Con decreto ministeriale 15 giugno 1995 la società "So.Ce.R. *Consult* Auditing S.r.l."...».

95A4591

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189